



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE,  
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Al Ministero dell'Ambiente e della tutela del  
territorio e del mare – Direzione generale per il  
clima e l'energia – III Divisione

e p.c. All'Ufficio Centrale di Bilancio presso il  
Ministero

**LORO INDIRIZZI PEC**

**Oggetto:** D.D. 421 del 28.12.2018 di approvazione della Convenzione con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sottoscritta in data 27 dicembre 2018 per la gestione del Fondo rotativo di Kyoto, ai sensi dell'art. 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296(CC 88/2019 – Silea 15926).

Si restituisce non registrato il provvedimento indicato in oggetto, pervenuto a mezzo *PEC* in data 31.12.2018, in quanto risulta essere non conforme alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 82 del 2005 in materia di documento informatico e di firma digitale. Il file trasmesso, infatti, è stato ottenuto mediante la trasformazione in formato digitale di un documento originale. La procedura tecnica adottata (utile ad ottenere una mera copia analogica di un documento cartaceo), non soddisfa i requisiti richiesti dalla legge per la sottoposizione di un documento originale al controllo preventivo di legittimità: l'atto, infatti, deve essere generato in formato elettronico e sottoscritto con firma digitale, munito della dichiarazione di conformità all'originale della documentazione inviata, firmata digitalmente.

Con l'occasione, in spirito di collaborazione, si segnala che occorre trasmettere una valutazione in ordine alla congruità economica dell'offerta, considerato che l'art. 31 del d.lgs. n. 28 del 2011 non fissa il compenso, ma la sua misura massima, altresì, si segnala che- la convenzione trasmessa non risulta firmata digitalmente.

Resta inteso che, il procedimento di controllo avrà decorrenza soltanto dalla data in cui il provvedimento perverrà completo della idonea documentazione, reputata indispensabile ai fini istituzionali di questo Ufficio.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE  
(Dott. Francesco TARGIA)

*Firmato digitalmente*

IL CONSIGLIERE DELEGATO



CORTE DEI CONTI

(Dott.ssa Valeria CHIAROTTI)

*Firmato digitalmente*



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA**

- Vista** la Legge 8 luglio 1986, n. 349 relativa all'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;
- Visto** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Vista** la Legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, contenente "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", che modifica tra l'altro la denominazione del Ministero dell'Ambiente in "Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare" (di seguito Ministero dell'ambiente);
- Visto** il D.P.C.M. del 10 luglio 2014, n. 142 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione" pubblicato in data 6 ottobre 2014 sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.232;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2017 registrato dalla Corte dei Conti il 29 dicembre 2017, reg. 4631, foglio 1, con il quale è stato conferito al Dott. Renato Grimaldi l'incarico di funzioni dirigenziali di livello generale di Direttore Generale della Direzione Generale Clima ed Energia;
- Vista** la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, fatta a New York nel 1992 e successivamente ratificata dal Governo italiano con legge 15 gennaio 1994, n. 65;
- Visto** il Protocollo adottato l'11 dicembre 1997 a Kyoto nel corso della Terza Conferenza delle Parti alla Convenzione sui Cambiamenti Climatici secondo il quale i Paesi industrializzati si impegnano a ridurre, per il periodo 2008-2012, il

totale delle emissioni di gas ad effetto serra almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990;

- Vista** la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/3581CE, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità Europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, nel quale l'Italia si impegna alla riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;
- Vista** la Legge 1 giugno 2002, n. 120, con la quale il predetto Protocollo di Kyoto è stato ratificato dallo Stato italiano;
- Vista** la Deliberazione CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante la revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra, che ha approvato il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento, successivamente modificata con deliberazione n. 135 dell'11 dicembre 2007 ed aggiornata con delibera CIPE dell'8 marzo 2013, n. 17;
- Vista** la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che all'articolo 1, comma 1110, ha istituito un apposito Fondo rotativo (di seguito Fondo Kyoto) per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del richiamato Protocollo di Kyoto;
- Visto** l'articolo 1, comma 1111, della legge n. 296 del 2006, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati;
- Visto** l'articolo 1, comma 1115, della legge n. 296 del 2006 che, nell'istituire il Fondo Kyoto presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito CDP), rimanda ad apposita convenzione per la definizione delle modalità di gestione;
- Visto** il Decreto interministeriale del 25 novembre 2008 che disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1111, della Legge n. 296 del 2006, le modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato da erogarsi attraverso il Fondo Kyoto;
- Visto** il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009 di cui all'articolo 1, comma 1111, della legge n. 296 del 2006, che ha definito il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto nella misura dello 0,50 per cento annuo;
- Visto** il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che recepisce la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Vista** la Convenzione per le attività di gestione del Fondo Kyoto di cui all'art. 1 comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sottoscritta il 15 novembre 2011, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e CDP, registrata presso la Corte dei Conti in data 19 gennaio 2012, Reg. n. 1 - Foglio 108;

- Visto** il Decreto direttoriale n. 1202/SEC del 28 novembre 2011 con il quale il Ministero dell'Ambiente ha approvato la Convenzione sottoscritta il 15 novembre 2011;
- Vista** la Circolare attuativa del 16 febbraio 2012, ex articolo 2, comma 1, lettera s), del richiamato Decreto del 25 novembre 2008, adottata di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con CDP, che fissa l'ulteriore disciplina sostanziale e procedurale dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Visto** il Decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 07 agosto 2012, n. 134, ed, in particolare, l'articolo 57 rubricato "Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy", che ha ridefinito le misure da finanziare a valere sul Fondo Kyoto, abrogando il comma 1112 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (di seguito Fondo Kyoto 2);
- Vista** la Circolare n. 5505 del 18 gennaio 2013 adottata dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con CDP, che disciplina le modalità di gestione, i presupposti istruttori e il regime di garanzie da prestare per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Kyoto 2;
- Visto** il Primo Addendum alla Convenzione per le attività di gestione del Fondo Kyoto 2, sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e CDP il 10 aprile 2014, registrato presso la Corte dei Conti in data 3 settembre 2014, Reg. n. 1 - Foglio 3429;
- Visto** il Decreto direttoriale n. 4813/SEC del 10 aprile 2014 con il quale è stato approvato il Primo Addendum sottoscritto in data 10 aprile 2014 tra il Ministero dell'ambiente e CDP;
- Visto** il Decreto legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" e in particolare l'articolo 9 che prevede la concessione di finanziamenti per "Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici" a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110 della legge n. 296 del 2006 nel limite di euro 350.000.000.00 (di seguito Fondo Kyoto 3);
- Visto** il Decreto legislativo del 4 luglio 2014, n.102 che recepisce la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- Visto** il Decreto interministeriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare e del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 66 del 14 aprile 2015 attuativo del richiamato art. 9 del decreto legge n. 91 del 2014, che definisce criteri e modalità di concessione, di erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo Kyoto 3;
- Visto** il Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2015 con il quale si è aperto lo sportello per la presentazione delle domande per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo Kyoto 3 entro il termine del 22 settembre 2015;

- Visto** il Secondo Addendum alla citata Convenzione sottoscritto digitalmente tra il Ministero dell'ambiente e CDP Spa e firmato in originale rispettivamente in data 5 ottobre 2015 e 8 ottobre 2015 con il quale le Parti intendono definire le modalità di gestione delle fasi successive all'ammissione ai finanziamenti agevolati (stipula del contratto, erogazioni, operazioni di rimborso del prestito, ecc.), concessi nell'ambito del Fondo Kyoto 3, registrato presso la Corte dei Conti in data 6 novembre 2015, Reg. n. 1 – Foglio 3365, contenente la documentazione necessaria per la stipula dei contratti di finanziamento;
- Visto** il Decreto direttoriale n. 232/CLE del 14 ottobre 2015, con il quale è stato approvato il secondo Addendum alla richiamata Convenzione, sottoscritto digitalmente tra il Ministero dell'ambiente e CDP Spa e firmato in originale rispettivamente in data 5 ottobre 2015 e 8 ottobre 2015;
- Visto** il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 febbraio 2016, con il quale, per i medesimi fini previsti dal citato decreto interministeriale 66/2015, sono state riprogrammate le risorse non impegnate alla data di scadenza di cui al suddetto Comunicato del 25 giugno 2015, pari ad euro 247.093.955,15;
- Visto** il Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2016, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al citato decreto interministeriale 66/2015, successivamente prorogati con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fino al 31 dicembre 2018;
- Visto** l'Accordo, sottoscritto digitalmente in data 22 dicembre 2017 tra il Ministero dell'ambiente e la CDP, che ha prorogato il termine della Convenzione stipulata in data 15 novembre 2011 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Cassa Depositi e Prestiti Spa fino al 31 dicembre 2018;
- Visto** il Decreto del Segretario Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 616 del 27 dicembre 2017 con il quale è stato approvato l'Accordo di proroga della Convenzione stipulata in data 15 novembre 2011 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Cassa Depositi e Prestiti Spa, registrato presso la Corte dei Conti in data 15 gennaio 2018, Reg. n. 1 – Foglio n. 23;
- Considerato** che CDP è individuata dal richiamato articolo 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale soggetto deputato alla gestione del Fondo Rotativo per Kyoto;
- Considerato** che sussistono evidenti motivi di interesse pubblico che rendono necessaria la prosecuzione da parte di CDP delle attività di gestione del Fondo Kyoto, in particolare per la stipula dei contratti relativi alle istanze in corso di istruttoria e che perverranno entro il 31 dicembre 2018, nonché per assicurare la continuità di gestione dei contratti di finanziamento agevolato in essere;

**Vista** la Convenzione prot. n. 31 del 27 dicembre 2018, stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e CDP, ai sensi del citato articolo 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con la quale sono definite le modalità di gestione del Fondo Rotativo per Kyoto;

## **DECRETA**

### **ARTICOLO 1**

Con il presente provvedimento si approva e si rende esecutiva la Convenzione prot. n. 31 sottoscritta digitalmente in data 27 dicembre 2018 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Cassa Depositi e Prestiti Spa, che definisce le modalità di gestione del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

**Dott. Renato Grimaldi**

GRIMALDI RENATO  
MINISTERO DELL'AMBIENTE  
DIRETT. GEN.LE  
28.12.2018 17:23:26 CET



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom left corner of the page.

*Convenzione per le attività di gestione del Fondo Kyoto di cui all'articolo 1, commi da 1110 a 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

TRA

Il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (nel seguito il "**MATTM**" ovvero il "**Ministero**") con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 44, C.F. 97230040582, in persona del Dott. Renato Grimaldi in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per il Clima e l'Energia;

E

La **Cassa depositi e prestiti società per azioni** (nel seguito "**CDP**"), con sede legale in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale euro 4.051.143.264,00 i.v., iscritta presso CCIAA di Roma al numero REA 1053767, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007, in persona del Dott. Anselmo Baroni, in qualità di responsabile dell'Area Enti Pubblici.

Il MATTM e CDP sono di seguito definite come le "**Parti**".

PREMESSO

- A. che l'articolo 1, commi da 1110 a 1115, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito, la "**Legge Kyoto**") ha istituito, presso CDP, un apposito fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997 alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, reso esecutivo con Legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla Delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti (di seguito il "**Fondo Kyoto**"). Gli articoli 1112 e 1113, hanno individuato le risorse e le finalità iniziali del Fondo Kyoto (di seguito, il "**Fondo Kyoto 1**");
- B. che il MATTM, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (di seguito il "**MiSE**"), sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, ha disciplinato con il Decreto Ministeriale 25 novembre 2008 (di seguito il "**Decreto Kyoto**"), adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1111 della Legge Kyoto, le modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo Kyoto;
- C. che con Decreto Ministeriale del 17 novembre 2009, pubblicato in G.U. del 22 gennaio 2010 n. 17, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1111 della Legge Kyoto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, è stato individuato nello 0,50% annuo il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati;

- D. che in data 15 novembre 2011, il MATTM e CDP hanno sottoscritto la convenzione di cui all'articolo 1, comma 1115, della Legge Kyoto (di seguito la "**Convenzione Originaria**"), per la definizione delle modalità di gestione del Fondo Kyoto e di espletamento delle attività inerenti l'istruttoria, erogazione e gestione dei finanziamenti agevolati e degli atti connessi, registrata presso la Corte dei Conti in data 19 gennaio 2012, Reg. n. 1, Foglio 108;
- E. che in data 16 febbraio 2012, il MATTM, di concerto con il MiSE e d'intesa con la CDP, ha emanato la circolare attuativa del Decreto Kyoto, volta a fissare l'ulteriore disciplina sostanziale e procedurale dei finanziamenti agevolati di cui alla Legge Kyoto;
- F. che il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, art. 57 (di seguito la "**Legge Kyoto 2**") rubricato "*Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy*", ha ridefinito i progetti da finanziare a valere sul Fondo Kyoto, abrogando il comma 1112 della Legge Kyoto (di seguito, il "**Fondo Kyoto 2**");
- G. che in data 18 gennaio 2013, il MATTM, di concerto con il MiSE e d'intesa con la CDP, ha emanato la circolare attuativa della Legge Kyoto 2, volta a fissare l'ulteriore disciplina sostanziale e procedurale dei finanziamenti agevolati di cui alla Legge Kyoto 2;
- H. che, anche in esecuzione di quanto previsto nella Legge Kyoto 2, il MATTM e CDP hanno sottoscritto in data 10 aprile 2014 un primo *addendum* alla Convenzione Originaria (di seguito, il "**Primo Addendum**"), registrato presso la Corte dei Conti in data 3 settembre 2014, Reg. n. 1 – Foglio 3429;
- I. che il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, (di seguito la "**Legge Kyoto 3**") convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, all'articolo 9, comma 1, rubricato "*Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici*", ha stabilito che "*A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di trecentocinquanta milioni di euro, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell'energia, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale gestore del predetto fondo.*" (di seguito il "**Fondo Kyoto 3**");
- J. che, in esecuzione di quanto previsto nel comma 8 dell'articolo 9 della Legge Kyoto 3, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 14 aprile 2015 hanno emanato il Decreto Interministeriale n. 66 (di seguito "**Decreto Interministeriale Kyoto 3**"), debitamente registrato dalla Corte dei Conti in data 29

aprile 2015 Reg. n. 1 Fog. 1533 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 109 del 13 maggio 2015;

- K. che, in esecuzione di quanto previsto all'articolo 12, comma 6, del Decreto Interministeriale Kyoto 3, le Parti hanno sottoscritto in data 5/8 ottobre 2015, un secondo *addendum* alla Convenzione Originaria (di seguito, il "**Secondo Addendum**" e, collettivamente con il Primo Addendum, gli "**Addendum Esistenti**") volto a definire: (i) la disciplina di dettaglio delle attività da svolgersi da parte di CDP quale soggetto gestore del Fondo Kyoto 3 e dei rapporti tra il MATTM e CDP; e (ii) i modelli contrattuali di contratto di finanziamento agevolato a valere sulle risorse di cui al Fondo Kyoto 3 e delle relative garanzie accessorie, registrato presso la Corte dei Conti in data 6 novembre 2015, Reg. n. 1 – Foglio 3365;
- L. che con Decreto Ministeriale del 2 febbraio 2016, n. 65 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai sensi del comma 4, dell'articolo 57 della Legge Kyoto 2, sono stati integrati i settori di intervento del Fondo Kyoto 2 già previsti nella Legge Kyoto 2 con l'introduzione del seguente settore: *"Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per l'erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e condiviso, e in generale mobilità sostenibile"*;
- M. che con Decreto Ministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 febbraio 2016 è stata disposta la riprogrammazione delle risorse finanziarie residue a valere sul Fondo Kyoto 3 alla scadenza del termine di presentazione delle domande fissato dal Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2015 (*i.e.*, 22 settembre 2015);
- N. che, in esecuzione del suddetto Decreto Ministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 febbraio 2016, con Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2016, il termine di presentazione delle domande per la concessione di Finanziamenti Agevolati a valere sul Fondo Kyoto 3 è stato fissato al 18 ottobre 2016;
- O. che con decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 ottobre 2016, in considerazione delle risorse residue a valere sul Fondo Kyoto 3, il suddetto termine di presentazione delle domande per la concessione di Finanziamenti Agevolati a valere sul Fondo Kyoto 3 è stato prorogato sino al 30 giugno 2017;
- P. che con Decreto Ministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 giugno 2017, in considerazione delle risorse residue a valere sul Fondo Kyoto 3, il termine di presentazione delle domande per la concessione di Finanziamenti Agevolati a valere sul Fondo Kyoto 3 è stato ulteriormente prorogato sino al 30 giugno 2018;
- Q. che con Decreto Ministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 giugno 2018, in considerazione delle risorse residue a valere sul Fondo Kyoto 3, il termine di

presentazione delle domande per la concessione di Finanziamenti Agevolati a valere sul Fondo Kyoto 3 è stato ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2018;

- R. che, con accordo di proroga sottoscritto in data 22 dicembre 2017 (registrato presso la Corte dei Conti in data 15 gennaio 2018, Reg. n. 1, Foglio 23), CDP e il MATTM hanno prorogato fino al 31 dicembre 2018 il termine di durata della Convenzione Originaria, del Primo Addendum e del Secondo Addendum, originariamente fissato al 31 dicembre 2017;
- S. che l'art. 1, comma 826 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).") (la "**Legge di Stabilità 2016**"), ha attribuito a CDP la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, relativo al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici ("**FEIS**"), secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio 2015;
- T. che, in ragione di tale qualifica, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, CDP contribuisce a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra cui quello di sostenere gli investimenti funzionali all'ambiente ed all'efficienza delle risorse (incluse le azioni in materia di cambiamento climatico);
- U. che con la presente convenzione (di seguito, la "**Convenzione**"), anche in esecuzione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1115, della Legge Kyoto, le Parti intendono definire: (i) le modalità di gestione delle attività residue relative ai Contratti di Finanziamento Agevolato Esistenti; e (ii) i principi generali relativi alle modalità di gestione dei Contratti di Finanziamento Agevolati che saranno sottoscritti nell'ambito delle nuove operatività e/o finalità del Fondo Kyoto che dovessero essere introdotte e/o stabilite in futuro.

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

Articolo 1

*Premesse*

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Addendum.

Articolo 2

*Definizioni*

In aggiunta alle definizioni individuate dalle Premesse o altrove nella presente Convenzione, i termini con le iniziali in lettera maiuscola hanno il significato agli stessi qui di seguito rispettivamente attribuito:

**“Addendum”** indica ciascun addendum alla presente Convenzione che sarà di volta in volta sottoscritto tra le Parti, secondo termini e condizioni di gradimento delle stesse, in relazione a ciascuna Nuova Operatività Fondo Kyoto, al fine di aggiornare e dettagliare il contenuto della presente Convenzione e di dare attuazione alla relativa Nuova Operatività Fondo Kyoto, anche in considerazione delle peculiarità della relativa Normativa di Riferimento applicabile.

**“Applicativi Informatici”** indica gli applicativi informatici di volta in volta predisposti in relazione a ciascuna Nuova Operatività Fondo Kyoto e così come meglio individuati in ciascun Addendum, ai fini, tra l'altro, della gestione informatizzata delle procedure e dei Contratti di Finanziamento Agevolato.

**“Beneficiario”**: indica, a seconda del contesto: (i) ciascun soggetto beneficiario di un Finanziamento Agevolato Esistente ai sensi della Documentazione Contrattuale Esistente; e/o (ii) ciascun beneficiario di un Finanziamento Agevolato come di volta in volta individuato in relazione a ciascuna Nuova Operatività Fondo Kyoto.

**“Conto Corrente”** indica il conto corrente infruttifero dedicato alle risorse del Fondo Kyoto, n. 25036 intestato “M.RO AMB. ART. 1 C. 1115 L.296-06” ed istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato ovvero il diverso conto corrente relativo alle risorse del Fondo Kyoto che dovesse sostituirlo.

**“Contratto di Finanziamento Agevolato”** indica ciascun contratto di finanziamento relativo alla concessione di un Finanziamento Agevolato, da sottoscrivere tra un Beneficiario, in qualità di parte finanziata, e CDP, in nome e per conto del MATTM, in qualità di parte finanziatrice, in relazione alle Nuove Operatività Fondo Kyoto, ai sensi di quanto previsto nella Documentazione Contrattuale e nel rispetto della Normativa di Riferimento e secondo i modelli che saranno concordati tra le Parti e allegati a ciascun Addendum.

**“Contratto di Finanziamento Agevolato Esistente”** indica ciascun contratto di finanziamento relativo alla concessione di un Finanziamento Agevolato, tra un Beneficiario, in qualità di parte finanziata, e CDP, in nome e per conto del MATTM, in qualità di parte finanziatrice, ai sensi di quanto rispettivamente previsto nella Documentazione Contrattuale Esistente e nel rispetto della Normativa di Riferimento, in relazione alle risorse di cui al Fondo Kyoto 1, al Fondo Kyoto 2 o al Fondo Kyoto 3 e fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 4, Comma 4.

**“Domanda di Finanziamento Agevolato”** ha il significato di cui al successivo Articolo 6 (*Conferimento dell'incarico*).

**“Documentazione Contrattuale”** indica la presente Convenzione, ciascun Addendum, ciascun Contratto di Finanziamento e ciascun documento o garanzia a quest'ultimo collegato o connesso eventualmente previsto dalla Documentazione Contrattuale e/o dalla Normativa di Riferimento.

**“Documentazione Contrattuale Esistente”** indica la Convenzione Originaria, il Primo Addendum, il Secondo Addendum, ciascun Contratto di Finanziamento Agevolato Esistente e ciascun documento o

garanzia a quest'ultimo collegato o connesso eventualmente previsto dalla Documentazione Contrattuale Esistente o dalla Normativa di Riferimento.

**“Evento di Revoca”** indica un qualsiasi evento previsto nella Documentazione Contrattuale e/o nella Normativa di Riferimento, che legittimi il MATTM: (a) a comminare la revoca del (o la decadenza dal) relativo Finanziamento Agevolato; e/o (b) a risolvere il, e/o recedere dal, e/o dichiarare il Beneficiario decaduto dal beneficio del termine ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Agevolato.

**“Finanziamento Agevolato”** indica ciascun finanziamento agevolato erogato o da erogarsi da parte di CDP, in nome e per conto del MATTM, in favore del relativo Beneficiario ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Agevolato, a valere sulle risorse del Fondo Kyoto e disponibili sul Conto Corrente nell'ambito di una Nuova Operatività Fondo Kyoto, ai sensi e nel rispetto della Documentazione Contrattuale e della Normativa di Riferimento.

**“Finanziamento Agevolato Esistente”** indica ciascun finanziamento agevolato erogato o da erogarsi (fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 4, Comma 4) da parte di CDP, in nome e per conto del MATTM, in favore del relativo Beneficiario ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Agevolato Esistente, a valere sulle risorse rese disponibili nell'ambito del Fondo Kyoto 1, del Fondo Kyoto 2 e/o del Fondo Kyoto 3, ai sensi e nel rispetto della Documentazione Contrattuale Esistente e della Normativa di Riferimento.

**“Mandato”** ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 6 (*Conferimento dell'incarico*) della presente Convenzione.

**“Normativa di Riferimento”** indica la normativa di legge e/o regolamentare (ivi incluse circolari) di volta in volta applicabile al Fondo Kyoto e ciascuna relativa misura e/o finalità (ivi incluso, a seconda del contesto, in relazione, rispettivamente, al Fondo Kyoto 1, al Fondo Kyoto 2 al Fondo Kyoto 3 e a ciascuna Nuova Operatività Fondo Kyoto).

**“Nuove Operatività Fondo Kyoto”** indica, di volta in volta, le nuove operatività e/o finalità del Fondo Kyoto che saranno stabilite, per legge o per regolamento, nel rispetto della Normativa di Riferimento.

### Articolo 3

#### *Fondo Kyoto*

1. Le Parti si danno atto che la dotazione finanziaria del Fondo Kyoto è costituita dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 1113, della Legge Kyoto e all'articolo 3 del Decreto Kyoto, dagli importi derivanti dal rimborso dei Finanziamenti Agevolati e dei Finanziamenti Agevolati Esistenti, nonché

dalle ulteriori risorse di tempo in tempo destinate al Fondo Kyoto dal MATTM, anche ai sensi della Normativa di Riferimento.

2. Le risorse di cui al Comma 1 sono rese disponibili dal Ministero a valere sul Conto Corrente.
3. La gestione delle risorse avviene nel rispetto di quanto disciplinato dalla Normativa di Riferimento e dalla Documentazione Contrattuale Esistente ovvero dalla Documentazione Contrattuale, a seconda dei casi.

#### Articolo 4

##### *Finanziamenti Agevolati Esistenti*

1. Le Parti convengono che la gestione dei Finanziamenti Agevolati Esistenti ed i reciproci obblighi delle stesse al riguardo continueranno ad essere tra le stesse regolati e disciplinati dalla Documentazione Contrattuale Esistente, che, senza pregiudizio per quanto previsto ai successivi Commi 3 e 4, deve intendersi qui integralmente richiamata e pienamente vigente tra le Parti a tali fini, nonché dalla connessa Normativa di Riferimento.
2. A tali fini, il MATTM conferma e conferisce a CDP, che accetta, gli incarichi di cui, rispettivamente, all'articolo 3 della Convenzione Originaria, all'articolo 2 del Primo Addendum e all'articolo 2 del Secondo Addendum.
3. A parziale deroga di quanto indicato nel precedente Comma 1, anche in considerazione del ruolo e delle funzioni di CDP quale gestore formale del Fondo Kyoto 1, del Fondo Kyoto 2 e del Fondo Kyoto 3 in nome e per conto del MATTM, a chiarimento delle applicabili previsioni della Documentazione Contrattuale Esistente e nei limiti di quanto previsto dalla Normativa di Riferimento, le Parti convengono e reciprocamente riconoscono che l'esercizio del diritto di risolvere i Contratti di Finanziamento Agevolato Esistenti (o di recedere dagli stessi o di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ai sensi degli stessi), nei casi previsti dalla Documentazione Contrattuale Esistente, dai Contratti di Finanziamento Agevolato Esistenti e/o dalla Normativa di Riferimento (ivi incluso nei casi di revoca delle, o decadenza dalle, agevolazioni) sarà esercitato da CDP esclusivamente su istruzioni del MATTM, quale soggetto titolare dei relativi rapporti contrattuali.
4. Resta inteso che a decorrere dal 1° gennaio 2020, non sarà più possibile sottoscrivere contratti di finanziamento agevolato a valere sulle risorse di cui al Fondo Kyoto 1, al Fondo Kyoto 2 e al Fondo Kyoto 3, fatta eccezione per: (i) i contratti di finanziamento relativi a finanziamenti agevolati per i quali il relativo provvedimento di ammissione sia stato emanato dal MATTM e comunicato a CDP entro il 31 dicembre 2019; e (ii) i contratti di finanziamento relativi a finanziamenti agevolati per i quali il relativo provvedimento di ammissione sia stato emanato dal MATTM e comunicato a CDP

successivamente al 31 dicembre 2019, esclusivamente in conseguenza ed in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale emesso a tal riguardo.

## Articolo 5

### *Nuove Operatività Fondo Kyoto*

1. In aggiunta a (e fermo restando) quanto previsto nel precedente Articolo 4 (*Finanziamenti Agevolati Esistenti*) e senza pregiudizio per quanto previsto nella Normativa di Riferimento di volta in volta applicabile, con la presente Convenzione, le Parti convengono che le modalità di gestione dei Finanziamenti Agevolati da erogarsi nell'ambito delle Nuove Operatività Fondo Kyoto (a valere sulle risorse di volta in volta disponibili e stanziare dal Ministero nel rispetto della Normativa di Riferimento in relazione al Fondo Kyoto e accreditate sul Conto Corrente) saranno regolate in conformità ai principi ed alle previsioni di cui alla presente Convenzione e da quanto sarà previsto in ciascun relativo Addendum (anche in deroga a quanto previsto nella presente Convenzione, laddove necessario).
2. A tal riguardo, in relazione a ciascuna Nuova Operatività Fondo Kyoto, le Parti si impegnano di volta in volta a negoziare in buona fede e a sottoscrivere il relativo Addendum e a cooperare in relazione all'implementazione della relativa Nuova Operatività Fondo Kyoto, apportando alla presente Convenzione le modifiche di volta in volta necessarie.
3. A tal riguardo, le Parti si danno atto che, in caso di contrasto, le pattuizioni previste in ciascun Addendum prevarranno in ogni caso su quelle della presente Convenzione.

## Articolo 6

### *Conferimento dell'incarico*

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Ministero conferisce a CDP, che accetta, e per essa ai propri legali rappresentanti *pro tempore* e procuratori, apposito mandato con rappresentanza per l'espletamento, con pienezza di poteri, delle seguenti attività in relazione a ciascuna Nuova Operatività Fondo Kyoto, così come sarà meglio dettagliato in ciascun Addendum e salvo per quanto ivi diversamente stabilito ed in ogni caso nel rispetto della Normativa di Riferimento di volta in volta applicabile (di seguito, il "**Mandato**"):
  - (i) gestire materialmente le risorse finanziarie di volta in volta stanziare a valere sul Fondo Kyoto, operando sul Conto Corrente (nonché su eventuali ulteriori conti correnti strumentali a

- tale gestione) con espressa autorizzazione ad effettuare prelievi e versamenti sullo stesso, secondo quanto previsto nella Normativa di Riferimento e nella Documentazione Contrattuale, con facoltà di verificare in ogni momento il saldo tempo per tempo esistente sul Conto Corrente e restando inteso che tale gestione avverrà sulla base di modalità contabili idonee ad assicurare la separata rendicontazione;
- (ii) monitorare la capienza delle somme tempo per tempo disponibili sul Conto Corrente e presentare al MATTM ed agli ulteriori enti di volta in volta coinvolti nella relativa Nuova Operatività Fondo Kyoto e meglio indicati in ciascun Addendum, con cadenza semestrale entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ciascun anno, un report finanziario di rendicontazione circa la movimentazione e la consistenza della giacenza, restando inteso che, ove tecnicamente possibile, tale rendicontazione potrà avvenire tramite Applicativo Informatico;
  - (iii) comunicare entro il 31 dicembre di ciascun anno al MATTM la dotazione stimata del Fondo Kyoto per l'anno successivo, tenendo conto anche delle rate di rimborso dei Finanziamenti Agevolati in scadenza nello stesso anno;
  - (iv) ricevere le domande di finanziamento agevolato inviate dai Beneficiari al MATTM, secondo le modalità di volta in volta stabilite dalle Nuove Operatività Fondo Kyoto (di seguito, la "**Domanda di Finanziamento Agevolato**");
  - (v) lo svolgimento dell'istruttoria economico-finanziaria relativa ai Beneficiari ai fini della concessione dei Finanziamenti Agevolati, restando inteso che: (a) tale attività consisterà in una verifica della sussistenza in capo al Beneficiario dei requisiti e/o parametri oggettivi richiesti dagli (ed espressamente predefiniti negli) Addendum e/o dalla relativa Normativa di Riferimento sulla base dell'analisi della documentazione ivi prevista; e (b) l'istruttoria preliminare e l'istruttoria tecnica relativa ai Finanziamenti Agevolati saranno svolte dal MATTM in autonomia senza alcun obbligo a carico di CDP;
  - (vi) comunicare al MATTM gli esiti delle verifiche svolte in relazione all'istruttoria economico-finanziaria ai sensi del (e nei limiti di cui al) precedente paragrafo;
  - (vii) consentire al Ministero e agli altri enti eventualmente interessati dalla relativa Nuova Operatività Fondo Kyoto (e così come meglio indicati nel relativo Addendum) l'accesso all'Applicativo Informatico per l'esame delle Domande di Finanziamento Agevolato;
  - (viii) stipulare, in nome e per conto del MATTM, mediante scambio di corrispondenza e senza necessità di autentica delle firme, i Contratti di Finanziamento Agevolato e qualsiasi atto documento, formalità o garanzia a questo accessorio secondo quanto meglio previsto in ciascun Addendum e nella Normativa di Riferimento, subordinatamente alla ricezione del provvedimento di concessione del Finanziamento Agevolato da parte del MATTM, da

- notificarsi via PEC al relativo Beneficiario e a CDP. Resta inteso che ogni verifica circa la sussistenza di tutti i requisiti e le condizioni per poter accedere al Finanziamento Agevolato nonché la verifica della completezza della documentazione da trasmettersi in occasione della presentazione delle Domande di Agevolazione da parte dei Beneficiari sarà svolta dal MATTM in sede di istruttoria per l'adozione del provvedimento di concessione o di diniego del Finanziamento Agevolato, senza alcun obbligo di verifica a carico di CDP;
- (ix) erogare, in nome e per conto del MATTM, i Finanziamenti Agevolati ai Beneficiari a valere sulle risorse di volta in volta esistenti sul Conto Corrente ed in conformità a quanto previsto nella Documentazione Contrattuale e nella Normativa di Riferimento e subordinatamente alla ricezione: (a) della documentazione ivi prevista; nonché (b) in relazione a ciascuna singola erogazione da effettuarsi a valere sul relativo Finanziamento Agevolato, del nulla-osta all'erogazione rilasciato dal MATTM e da trasmettersi a CDP mediante PEC e/o tramite il relativo Applicativo Informatico. A tale riguardo, CDP invierà al MATTM la documentazione di cui al precedente punto (a), sulla base della quale il MATTM rilascerà il nulla osta di cui al precedente punto (b). A tal riguardo, il MATTM riconosce espressamente che CDP effettuerà una verifica circa la correttezza e la completezza della documentazione prodotta dal Beneficiario in relazione a ciascuna erogazione senza alcuna verifica nel merito del relativo contenuto e che procederà, quindi, alle relative erogazioni basandosi esclusivamente sul nulla osta all'erogazione da parte del MATTM. Resta inteso che, ove nell'ambito della suddetta verifica formale CDP riscontrasse delle irregolarità, potrà richiedere chiarimenti al relativo Beneficiario, dandone segnalazione al MATTM;
- (x) emettere gli avvisi di pagamento e incassare alle scadenze, tramite RID o altro strumento (così come meglio previsto in ciascun Addendum e/o nella Normativa di Riferimento anche nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabile), le rate di rimborso dei Finanziamenti Agevolati e gli interessi, nonché qualunque altra somma comunque dovuta in relazione ai Contratti di Finanziamento Agevolato verificando che il rimborso dei Finanziamenti Agevolati avvenga nel rispetto di quanto stabilito nel relativo Contratto di Finanziamento Agevolato e nella Normativa di Riferimento;
- (xi) provvedere, se del caso, al calcolo degli eventuali interessi moratori dovuti sulle somme non corrisposte alle prescritte scadenze, così come previsti dai Contratti di Finanziamento Agevolato e/o dalla Normativa di Riferimento;
- (xii) gestire le eventuali richieste di variazione post stipula pervenute a CDP da parte dei Beneficiari, tra le quali, a titolo esemplificativo, le richieste di rimborso anticipato dei Finanziamenti Agevolati;

- (xiii) provvedere alla conservazione dell'eventuale documentazione aggiuntiva pervenuta a CDP da parte dei Beneficiari afferente i singoli Finanziamenti Agevolati, rendendola prontamente disponibile su richiesta del MATTM;
- (xiv) comunicare al MATTM, ogni qual volta e solamente nel caso in cui ne venga a conoscenza, il verificarsi di un Evento di Revoca, senza pregiudizio per quanto previsto ai successivi Paragrafi (xv) e (xvi);
- (xv) nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle risorse finanziarie del Fondo Kyoto, verificare il regolare pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto dal Beneficiario ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Agevolato;
- (xvi) informare prontamente il MATTM in caso di mancato pagamento di un qualsiasi importo da parte del Beneficiario in relazione al Contratto di Finanziamento Agevolato nonché il verificarsi di un qualsiasi ulteriore Evento di Revoca, restando inteso che, salvo per gli obblighi espressamente previsti nella Documentazione Contrattuale e/o nella Normativa di Riferimento, CDP non avrà alcun obbligo di verifica o indagine circa il verificarsi o il mancato verificarsi di un Evento di Revoca;
- (xvii) intraprendere le seguenti azioni prodromiche al recupero coattivo e giudiziale dei crediti derivanti dai Contratti di Finanziamento Agevolato, restando inteso che tutte le attività e gli adempimenti successivi al completamento da parte di CDP di tali attività prodromiche non si intendono incluse nell'ambito del Mandato ed il MATTM dovrà al riguardo adottare e compiere direttamente ogni atto e/o iniziativa al fine di prendere in consegna, direttamente o altrimenti, i rapporti e/o procedimenti in essere e non ancora conclusi:
  - (a) senza pregiudizio per quanto previsto nel successivo Paragrafo (b), in caso di mancato pagamento di un qualsiasi importo dovuto dal Beneficiario, inviare a quest'ultimo una formale diffida ad adempiere con termine non inferiore a 15 giorni, informando il Beneficiario che il mancato rimborso di almeno due rate di rimborso del Finanziamento Agevolato anche non consecutive (ove previsto dalla relativa Normativa di Riferimento) integrerà un Evento di Revoca del Finanziamento Agevolato, con conseguente obbligo del Beneficiario di rimborsare ogni importo ancora dovuto a tale data ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Agevolato;
  - (b) in caso di mancato rimborso da parte del Beneficiario di almeno due rate di rimborso del Finanziamento Agevolato, anche non consecutive (ove previsto dalla relativa Normativa di Riferimento), inviare al Beneficiario una formale diffida ad adempiere con un termine non inferiore a 15 giorni informandolo del fatto che il perdurante inadempimento decorso tale termine, costituirà un Evento di Revoca del Finanziamento Agevolato con conseguente

- obbligo del Beneficiario di rimborsare ogni importo ancora dovuto a tale data ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Agevolato;
- (c) procedere, nel caso in cui si verifichi un Evento di Revoca (ivi incluso il caso di mancato adempimento nel termine di cui al precedente Paragrafo), previa istruzione scritta in tal senso da parte del MATTM e previa emissione e trasmissione a CDP mediante PEC da parte del MATTM del relativo provvedimento di revoca del (o decadenza dal) Finanziamento Agevolato: (a) a risolvere il, ovvero recedere dal, ovvero dichiarare il Beneficiario decaduto dal beneficio del termine ai sensi del, Contratto di Finanziamento Agevolato, secondo quanto ivi meglio previsto; e (b) ad escutere, in via non giudiziale, le relative eventuali garanzie personali a questo accessorie;
- (xviii) coordinarsi con il MATTM sulle azioni da intraprendere per la definizione transattiva delle controversie relative a ciascun Contratto di Finanziamento Agevolato (ivi incluse le ipotesi di ristrutturazione o riscadenziamento del relativo debito), che, in ogni caso, dovranno essere autorizzate dal MATTM medesimo;
- (xix) trasmettere al MATTM (ovvero, se richiesto dal MATTM, all'Agenzia delle Entrate - Riscossione ovvero al competente agente per la riscossione sulla base della normativa vigente in materia), in caso di esito negativo dell'attività di recupero non coattivo del credito di cui al precedente paragrafo, i dati e le informazioni necessarie per l'iscrizione a ruolo e il recupero coattivo delle somme erogate ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento, che non sarà a carico di CDP;
- (xx) erogare all'Agenzia delle Entrate - Riscossione ovvero al competente agente per la riscossione, dietro specifiche disposizioni del MATTM, le commissioni per l'incasso relative all'attività di recupero coattivo del credito a valere sulle risorse accreditate sul Conto Corrente o comunque altrimenti corrisposte dal MATTM;
- (xxi) in caso di assoggettamento del relativo Beneficiario a procedura concorsuale (ove applicabile) informarne prontamente il MATTM mediante PEC trasmettendo allo stesso ogni dato, informazione o documento ai fini dell'insinuazione al passivo e/o delle altre azioni da intraprendersi secondo la valutazione del MATTM e senza alcun obbligo di CDP al riguardo;
- (xxii) provvedere alla conservazione della documentazione afferente i singoli Finanziamenti Agevolati, rendendola prontamente disponibile a richiesta del MATTM; e
- (xxiii) coordinarsi con il MATTM nei casi di richieste di accesso agli atti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 al fine di definire le modalità di risposta nel rispetto dei rispettivi regolamenti;

- (xxiv) provvedere alla redazione ed alla trasmissione al MATTM, ed in copia per conoscenza alla Corte dei Conti, della relazione annuale sull'attività di gestione del Fondo Kyoto, ai sensi dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 1993, n 559.
2. Il MATTM autorizza CDP affinché, nell'esecuzione delle attività di cui al presente Articolo 6 (*Conferimento dell'Incarico*), quest'ultima si avvalga dell'opera dei suoi legali rappresentanti o procuratori, come pure dei suoi dirigenti e funzionari secondo i poteri e le funzioni ad essi attribuiti. Resta altresì inteso che CDP potrà sub-delegare (ed è con la presente Convenzione, anche ai sensi dell'articolo 1717 del codice civile espressamente autorizzata dal MATTM a sub-delegare) in tutto o in parte le attività di cui al Mandato ad uno o più istituti di credito nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 1115 della Legge Kyoto.
  3. Il Mandato si intende conferito anche nell'interesse di CDP ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723 del codice civile.
  4. Il MATTM riconosce che i compiti di CDP ai sensi della presente Convenzione non hanno ad oggetto le attività non espressamente indicate al precedente Comma 1, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compimento delle azioni volte al recupero coattivo e/o giudiziale delle somme erogate ai sensi dei Contratti di Finanziamento Agevolato, secondo quanto meglio sopra previsto.
  5. Il MATTM si impegna a porre in essere le attività previste a suo carico ai sensi della Normativa di Riferimento e della Documentazione Contrattuale e si impegna a cooperare con CDP ai fini dello svolgimento dell'incarico di cui alla presente Convenzione.
  6. Il MATTM prende atto ed accetta che CDP non sarà responsabile per qualsiasi danno, costo, passività o onere incorso dal MATTM per effetto della sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione, se non in caso di dolo o colpa grave di CDP.
  7. Il MATTM prende altresì atto che qualsiasi pagamento e/o erogazione previsto a carico di CDP ai sensi del presente Articolo 6 (*Conferimento dell'Incarico*) avverrà mediante utilizzo delle risorse presenti sul Conto Corrente e nei limiti della relativa disponibilità. Pertanto, il MATTM si impegna ad indennizzare e tenere indenne CDP in merito a qualsiasi conseguenza dannosa o pretesa di terzi incorsa dalla stessa a causa dell'incapienza del Conto Corrente a soddisfare i pagamenti e/o erogazioni da effettuarsi, salvo dolo o colpa grave di CDP.
  8. CDP dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento del MATTM disponibile sul sito internet del MATTM e di conoscerne integralmente il contenuto.

## Articolo 7

### *Adempimenti del MATTM*

1. Il MATTM, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà:

- (i) compiere tutte le attività di sua competenza ai sensi della Normativa di Riferimento e della Documentazione Contrattuale ;
- (ii) rendere e mantenere disponibili a valere sul Conto Corrente le risorse del Fondo Kyoto di volta in volta previste nel rispetto della Normativa di Riferimento e della Documentazione Contrattuale;
- (iii) ove applicabile, richiedere informazioni alle competenti Prefetture con riferimento alle "imprese soggette alla verifica antimafia" che superano con esito positivo l'istruttoria tecnica e provvedere a comunicarne l'esito a CDP per gli opportuni e conseguenti adempimenti;
- (iv) effettuare se del caso accertamenti presso l'Agenzia delle Entrate in merito alle dichiarazioni rese dai Beneficiari;
- (v) provvedere ad effettuare le dovute comunicazioni a CDP e a qualsiasi altro soggetto interessato alle procedure di cui al Fondo Kyoto previste nella Documentazione Contrattuale e/o nella Normativa di Riferimento necessarie al corretto svolgimento delle attività ivi previste;
- (vi) emettere (e trasmettere a CDP ed ai Beneficiari), ai sensi di quanto meglio previsto nella Documentazione Contrattuale e nella Normativa di Riferimento, i provvedimenti di diniego dei, o di ammissione ai, Finanziamenti Agevolati, le lettere di comunicazione di non ricevibilità delle Domande di Finanziamento Agevolato, i provvedimenti di revoca/decadenza dei Finanziamenti Agevolati al verificarsi di un Evento di Revoca, i provvedimenti di proroga del termine finale di durata dei Contratti di Finanziamento Agevolato, i provvedimenti di variazione oggettiva o soggettiva e qualsiasi altro provvedimento previsto a suo carico nella Normativa di Riferimento e/o nella Documentazione Contrattuale;
- (vii) espletare i controlli relativi alle autorizzazioni necessarie per la costruzione, installazione e esercizio delle opere e impianti oggetto dei relativi Finanziamenti Agevolati;
- (viii) su richiesta di CDP, impartire specifiche direttive su questioni applicative di particolare rilievo, concordando con CDP le relative modalità di gestione. Il MATTM si riserva comunque la facoltà di poter richiedere alla stessa CDP un parere su tali questioni;
- (ix) provvedere alle verifiche sulla regolare esecuzione delle iniziative finanziate, nonché sulla loro conformità al progetto presentato, secondo quanto meglio previsto nella Normativa di Riferimento;
- (x) informare con immediatezza, nei casi previsti dalla legge (ivi incluse le ipotesi di cui all' articolo 21, comma 1, lettere a), b), e), f), g) ed i) del Decreto Kyoto), la Procura regionale competente della Corte dei Conti di ogni ipotesi di danno erariale cagionato dai Beneficiari;

- (xi) conferire apposito incarico all’Agenzia delle Entrate – Riscossione per la gestione delle attività relative al recupero coattivo delle somme erogate ai sensi dei Contratti di Finanziamento, disposto mediante ruolo ai sensi della disciplina prevista nel DPR 29 settembre 1973, n. 602, nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e nel D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
  - (xii) autorizzare CDP con specifici ordini di accredito a erogare all’Agenzia delle Entrate – Riscossione le somme relative alle commissioni alla medesima dovute per i servizi svolti a valere sul Conto Corrente e, nel caso di incapienza dello stesso, corrispondere a CDP i relativi importi ai fini del relativo pagamento;
  - (xiii) conferire a CDP, a seguito di richiesta della stessa, ogni altra procura (anche in forma notarile) che sia di volta in volta necessaria al fine di consentire alla stessa di porre in essere tutte le attività necessarie per il puntuale e corretto adempimento degli obblighi previsti ai sensi della presente Convenzione; e
  - (xiv) adempiere agli obblighi esistenti a proprio carico ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
2. Il Ministero dichiara di aver preso visione del codice etico e del modello organizzativo di CDP (rispettivamente, il "**Codice Etico**" e "**Modello Organizzativo**") disponibili sul sito internet di CDP e di conoscerne integralmente il contenuto. Il MATTM a tal riguardo si impegna inoltre nei confronti di CDP a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:
- (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di CDP o di una sua unità organizzati va dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
  - (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e
  - (c) i collaboratori su base continuativa di CDP,
- a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo.

## Articolo 8

### *Compensi*

1. Gli oneri di gestione del Fondo Kyoto riconosciuti in favore di CDP, sono determinati, su base annua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28.
2. Il valore percentuale stabilito dal richiamato articolo 31 rappresenta il limite massimo riconoscibile e, per alcun motivo, superabile in sede di liquidazione dei relativi compensi maturati dalla stessa CDP.

3. La CDP, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del Decreto Kyoto, presenta al Ministero, di norma con cadenza annuale, un'apposita rendicontazione in merito alle attività svolte ed ai relativi oneri diretti ed indiretti. Tale rendicontazione in particolare comprenderà:
- (i) l'indicazione delle spese del personale direttamente impiegato nella gestione del Fondo Kyoto, tenuto conto degli oneri retributivi diretti (RAL, oneri previdenziali e assistenziali e altri oneri retributivi diretti) e indiretti (TFR, previdenza complementare ed altri oneri retributivi indiretti);
  - (ii) le spese amministrative relative ad eventuali costi per fornitori esterni selezionati in coerenza con le procedure previste dal regolamento acquisti di CDP e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016; e
  - (iii) una quota di spese generali forfettariamente quantificata nel 10% delle spese di cui ai precedenti punti (i) e (ii), a rimborso dei costi diretti e/o indiretti di natura accessoria (quali, a titolo esemplificativo, i costi connessi alle attività di incasso e pagamento e/o attività di rendicontazione e/o attività di recupero prodromiche al recupero coattivo del credito (nei limiti di quanto previsto nella presente Convenzione).
4. Subordinatamente all'approvazione della citata rendicontazione, il MATTM autorizza CDP a prelevare dal Conto Corrente le relative somme.
5. CDP dà atto che il rimborso alla stessa riconosciuto ai sensi del presente Articolo 8 costituisce l'unica remunerazione dovuta a CDP dal MATTM a fronte dello svolgimento delle attività di gestione del Fondo Kyoto di cui alla presente Convenzione.

#### Articolo 9

##### *Comunicazioni*

Così come meglio precisato in ciascun Addendum e salvo per quanto diversamente previsto nella Normativa di Riferimento, tutte le comunicazioni tra le Parti relative alla Documentazione Contrattuale dovranno ove possibile avvenire attraverso l'Applicativo Informatico ovvero ove ciò non sia possibile mediante messaggio di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito n. 4

00185 - Roma

Attenzione: Area Enti Pubblici

PEC: [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it)

## **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

Via Cristoforo Colombo n. 44

00147 - Roma

Attenzione: Direzione Generale per il Clima e l'Energia

PEC: dgcle@pec.minambiente.it

### Articolo 10

#### *Trattamento fiscale*

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 131/1986.

### Articolo 11

#### *Dati Personali*

1. Le Parti, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell'esecuzione della presente Convenzione, tratteranno i dati personali in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali ciascuna per quanto di propria competenza, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("**Regolamento**"), e relativa normativa nazionale di dettaglio, nonché degli applicabili provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali ("**Garante**") (tale normativa, come di volta modificata e integrata, la "**Normativa Privacy**"), e tratteranno i dati per (a) finalità connesse e strumentali all'esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione, (b) finalità amministrativo contabili (es. organizzativa, finanziaria, controllo interno, etc.), (c) tutela dei diritti ed interessi legittimi di una delle Parti o di terzi, (d) adempimento di obblighi di legge o regolamentari.
2. La base giuridica del trattamento dei dati per le finalità ex lett. (a) e (d) è rappresentata dalla stipulazione ed esecuzione della Convenzione e dalle disposizioni di legge applicabili, e il conferimento da parte delle Parti di detti dati è obbligatorio e il rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di gestire correttamente il rapporto commerciale. In relazione, invece, alle finalità ex lett. (b) e (c) la base giuridica del trattamento dei dati risponde al legittimo interesse di una delle parti e/o di terzi: in questi casi, seppure il conferimento dei dati da parte delle Parti non sia obbligatorio ai sensi della legge, esso risulta comunque necessario in quanto i dati sono strettamente connessi alla

gestione del rapporto, e il rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di procedere con quanto previsto dalla presente Convenzione.

## Articolo 12

### *Efficacia e durata*

1. La presente Convenzione decorre dal 1° gennaio 2019 con efficacia subordinata all'avvenuta approvazione e registrazione da parte dei competenti organi di controllo ed avrà durata fino al 31 dicembre 2023.
2. Il termine di scadenza della presente Convenzione di cui al precedente Comma potrà essere prorogato solo in presenza di cause di forza maggiore, per evidenti motivi di interesse pubblico ovvero per consentire, qualora ne ricorrano le condizioni, la chiusura e liquidazione del Fondo Kyoto.
3. Per quanto concerne le altre cause di estinzione, revoca e/o rinuncia da parte di CDP al Mandato, si rimanda all'apposita disciplina di cui agli articoli 1722, 1723, 1725 e 1727 del codice civile.

## Articolo 13

### *Obblighi del MATTM ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato*

Considerato che: (i) sulla base della circolare del 18 gennaio 2013 richiamata nella premessa G, la concessione dei Finanziamenti Agevolati rispetta i criteri dell'aiuto *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 379/5 del 28 dicembre 2006; (ii) il 18 dicembre 2013 è stato adottato il Regolamento (CE) n. 1407/2013, che abroga e sostituisce il Regolamento n. 1998/2006, lasciandone tuttavia immutati i principi fondamentali e, in particolare, il massimale per considerare un aiuto *de minimis*; (iii) i Finanziamenti Agevolati continuano a beneficiare delle norme sull'aiuto *de minimis*; (iv) il Registro Nazionale degli aiuti di Stato ("**RNA**") è operativo a partire dal 12 agosto 2017 a seguito della pubblicazione il 28 luglio 2017 del *Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*, in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 175; e (v) il RNA prevede l'obbligo di registrazione dei regimi di aiuti di Stato da parte dell'Autorità Responsabile (definita dall'art. 1, c.1, lett. q) del citato Regolamento n. 115/2017), ai sensi dell'art. 8, comma 1 del Regolamento n. 115/2017, il MAATM, in qualità di Autorità Responsabile, dovrà curare gli adempimenti relativi alla registrazione del regime di aiuti inerente alle Nuove operatività Fondo

Kyoto, attraverso la procedura informatica disponibile sul web, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data a partire dalla quale i Beneficiari possono richiedere la concessione degli aiuti individuali connessi con i singoli Finanziamenti Agevolati. In ogni caso, la registrazione di cui al presente articolo deve intervenire prima della concessione dei singoli Finanziamenti Agevolati. Ai sensi dell'art. 9, comma 1 del Regolamento n.115/2017, il MATTM, dovrà anche provvedere ad iscrivere nel RNA i singoli Finanziamenti Agevolati, entro venti giorni dalla data di adozione dell'atto di concessione degli stessi.

#### Articolo 14

##### *Miscellanea*

1. Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 8 (*Compensi*), ciascuna delle Parti sosterrà i costi, le spese e le tasse dalla stessa incorsi in relazione alla negoziazione, sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione.
2. I termini e le condizioni della presente Convenzione possono essere modificati solo con atto avente forma scritta sottoscritto dal MATTM e da CDP.
3. L'eventuale nullità, invalidità e/o inefficacia di una qualsiasi disposizione della presente Convenzione non comporterà la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia di qualsiasi altra disposizione della medesima.
4. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Per ogni eventuale controversia riguardante la presente Convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Roma, 27 dicembre 2018

***Il Responsabile dell'Area Enti Pubblici -  
Cassa depositi e prestiti società per azioni***

Anselmo Baroni

*(f.to digitalmente)*

***Il Direttore generale della Direzione generale per il  
Clima e l'Energia - Ministero dell'ambiente e della  
tutela del territorio e del mare***

Renato Grimaldi

*(f.to digitalmente)*